

(N. 1654)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VITALONE, MANCINO, LAI, BORZI,
BEVILACQUA, FIMOIGNARI, VERNASCHI, SCARDACCIONE,
AMADEO, COCO e RICCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1981

**Modifica dell'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza**

ONOREVOLI SENATORI. — Il legislatore, allo scopo di adeguare il trattamento economico degli appartenenti alle forze di polizia ai sacrifici e ai rischi del tutto peculiari e vieppiù crescenti dell'attività di istituto, nel quadro della determinazione dell'orario di servizio, ha sancito, nel quarto comma dell'articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il diritto al compenso per il servizio prestato in eccedenza all'orario normale per gli ufficiali, per gli agenti di pubblica sicurezza e per il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Lo stesso legislatore, nel primo comma del successivo articolo 64, ha previsto che, per esigenze particolari, può essere fatto obbligo agli appartenenti ai ruoli della polizia di Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità, secondo modalità da stabilire nel regolamento di servizio che, a mente dell'articolo

111 della stessa legge, dovrà essere emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

È ragionevole ritenere che in tale regolamento, oltre alle suddette modalità, sarà fissato anche il compenso da attribuire al personale che, sebbene non impiegato in un vero e proprio servizio, tuttavia rimane a disposizione dell'Amministrazione che ha la facoltà di richiedere la sua prestazione in qualsiasi momento.

Non v'è dubbio, altresì, che il citato compenso sarà esteso, in virtù della prescrizione contenuta nel sedicesimo comma dell'articolo 43 della stessa legge, al personale delle altre forze di polizia tenuto agli stessi obblighi.

Peraltro, l'articolo 64 in esame non contempla, nella sua formulazione, le ipotesi di impiego del personale delle forze di polizia in turni di servizio continuativi svolti in

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

caserma o in ufficio per un periodo di tempo di ventiquattro ore.

Si tratta di un'ipotesi di servizio affatto diversa dalle precedenti che, tuttavia, trovando riferimento nel concetto di lavoro straordinario, ma non potendo essere considerata tale, è necessario disciplinare l'egislativamente prevedendone l'adeguato compenso.

Pertanto, allo scopo di colmare la lacuna esistente nel citato articolo 64, si è ritenuto opportuno agire su di esso, mediante la previsione normativa che qui si propone.

La statuizione, da inserire come secondo comma al suddetto articolo 64 della legge

in argomento, stabilisce che il personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della stessa legge, impegnato in turni di servizio continuativi di durata non inferiore a 24 ore, ha diritto, per il tempo eccedente l'orario normale, ad un compenso determinato in misura proporzionale a quello fissato per il lavoro straordinario (20 per cento).

L'onere finanziario — con l'articolo 2 — viene posto a carico del capitolo 2503 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente:

« Fuori dei casi indicati nel comma precedente, il personale di cui all'articolo 16 della presente legge, che svolge in caserma o in ufficio turni di servizio continuativi di durata non inferiore a 24 ore, ha diritto, per il tempo eccedente l'orario normale, ad una retribuzione oraria pari al 20 per cento del compenso per il lavoro straordinario ».

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è posto a carico del capitolo 2503 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.